Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 15 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valore militare conferite « sul campo » ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera (Pavia) il 15 giugno 1920, tenente R. E. (fanteria motorizzata);

Mini Enzo di Giuseppe e fu Bertuccioli Annita, nato a Pesaro il 15 giugno 1920, tenente R. E. (artiglieria);

Montanino Giuseppe di Giuseppe e di Gragnaniello Raffaella, nato a Palma Campania (Napoli) il 3 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 52345;

Messina Domenico di Felice e di Marzocca Grazia, nato a Molfetta (Bari) il 4 gennaio 1920, marinaio s.v., matr. 3042;

Maletto Antonio fu Carlo e fu Giustini Angela, nato a La Spezia il 4 settembre 1913, soldato R. E. (fanteria);

Antonini Alberto di Antonio e fu Rossani Teresa, nato a Viareggio il 2 febbraio 1912, soldato R. E.;

De Polo Angelo di Marco e fu Mastronzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907 soldato R. E.. — (*Determinazione del 29 agosto* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

Mini Enzo fu Giuseppe e fu Bertuccioli Annita, nato a Pesaro il 15 giugno 1920, tenente R. E. (artiglieria);

Pesce Flaminio di Angelo e fu Ferraro Rosa, nato a San Giuseppe di Cairo (Savona) il 26 febbraio 1922, sottocapo S.V., matr. 70618;

Pironi Giovanni di Giuseppe e di Fandone Gioconda, nato a La Spezia il 17 giugno 1920, sottocapo S.V., matr. 18155;

Baratti Giacomo di Antonio e di Braga Angela, nato ad Asola (Mantova) il 4 ottobre 1920, marinaio, matr. 23275;

Napolitano Sabatino fu Carmine e di Aquina Luigia, nato a Nocera Superiore il 10 gennaio 1920, marinaio cannoniere A., matr. 22548;

Rolando Severino di Francesco e di Sartirana Maria, nato a Tortona il 25 novembre 1922, marinaio, matr. 70838 (1ª concessione);

Rolando Severino di Francesco e di Sartirana Maria, nato a Tortona il 25 novembre 1922, marinaio, matr. 70838 (2ª concessione);

Luchetti Mario di Giuseppe e di Rossini Giovanna, nato a Fano il 7 agosto 1922, marinaio S.V., matr. 91572;

Olivo Primo di Vittorio e di Zaninello Felicita, nato a Tor Viscosa (Udine) il 3 maggio 1922, marinaio S.V., matricola 79537;

Aldi Enrico di Antonio e di Rossi Rosa, nato ad Orbetello il 19 luglio 1905, soldato R.E. — (*Determinazione 29 agosto* 1945).

CROCE DI GUERRA

Dolci Mario di Giovanni e di Boni Francesca, nato a Maderno (Brescia) il 5 gennaio 1922, marinaio s.v., matr. 106319. — (*Determinazione del 29 agosto* 1945).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1943

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 93

(1866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 763.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405, relativo alla riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388, riguardante il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministri per l'interno e per la guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405, riguardante la riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Per adeguare l'organizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle esigenze dei servizi e ai fini istituzionali, il Ministro per la guerra e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta del presidente generale dell'Associazione, possono disporre, secondo le rispettive competenze:

1) la cancellazione dai ruoli di appartenenti al Corpo militare volontario mobilitabile ed al Corpo delle infermiere volontarie;

2) il licenziamento di dipendenti dell'Associazione appartenenti al personale civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 764.

Proroga dei termini di tempo per la ricostruzione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, il termine previsto per la ricostruzione delle carriere dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato a due anni.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, per la presentazione delle domande d'ammissione agli esami regolamentari interni di abilitazione, di idoneità o di concorso al cui esito è subordinato il conseguimento delle promozioni utili ai fini della ricostruzione della carriera è riaperto sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli agenti che a tale data risultino favorevolmente giudicati dalla Commissione competente per la riassunzione o per l'ammissione al trattamento di pensione dei licenziati politici o razziali.

Nel caso di agenti non ancora giudicati dalla detta Commissione, il termine di due mesi decorre dalla data di comunicazione agli interessati del relativo giudizio favorevole.

Il presente articolo è applicabile in tutti i casi di esami interni regolamentari per ricostruzione di carriere contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ad eccezione dei concorsi di carattere speciale per i quali il termine di presentazione delle domande è fissato dal relativo bando.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 765.

Richiamo in vigore delle norme contenute nel regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e determinazione di alcune modificazioni al regolamento stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, con il quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, col quale fu approvato il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamate in vigore le norme sui libri di testo contenute nel regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvate col R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

A far parte della Commissione contemplata dall'articolo 432 del citato regolamento generale, con le funzioni di segretario senza voto deliberativo, è chiamato un impiegato di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, di grado non superiore al settimo.

L'art. 434 dello stesso regolamento è modificato nel senso che i commissari, nominati per un biennio, si rinnovano per metà ogni anno, ad eccezione del presidente e del vice presidente.

Art. 3.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, alla Commissione di cui all'articolo precedente sono aggregati due esperti designati dal Provveditorato generale dello Stato per facilitare la stampa e la tiratura dei libri di testo approvati.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto, per assicurare la tempestiva approvazione dei testi scolastici, potranno essere aggregati alla Commissione, anche dopo la sua costituzione, nuovi membri, nel numero ritenuto necessario ed oltre i casi contemplati dall'articolo precedente e dall'art. 432 del regolamento generale; e potrà prescindersi dai termini di cui agli articoli 435, 442 e 443 dello stesso regolamento. Nessun autore ed editore inoltre potrà presentare alla stessa Commissione più di due testi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 766.

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, in contrada Guasto del comune di Castelpetroso (Campobasso).

N. 766. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, in contrada Guasto del comune di Castelpetroso (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 767.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in località Rampe di Posillipo del comune di Napoli.

N. 767. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in località Rampe di Posillipo del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 768.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in località Rughi del comune di Porcari (Lucca).

N. 768. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca, in data 2 luglio 1945, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in località Rughi del comune di Porcari (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Tributi locali per l'anno 1945. Assetto della legislazione nei territori liberati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto indispensabile assicurare ai Comuni ed alle Provincie la regolare percezione dei tributi per l'anno 1945, comprese le sovrimposte, deliberati sulla base dei decreti legislativi 15 ottobre 1944, n. 751, e 30 gennaio 1945, n. 22, del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, le deliberazioni dei Comuni e delle Provincie riguardanti l'applicazione dei tributi locali per l'anno 1945, ai sensi dei decreti legislativi 15 ottobre 1944, n. 751, e 30 gennaio 1945, n. 22, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, purchè adottate prima della data di entrata in vigore in ciascuna Provincia del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
PARRI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Apertura di una filiale della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, sulla piazza di Numana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942 n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, è autorizzata ad aprire una propria filiale a Numana (Ancona).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Novara in Zeme (Pavia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società anonima cooperativa e responsabilità limitata, con sede in Novara;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società anonima cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zeme (Pavia).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Apertura di uno sportello della Banca popolare cooperativa di Gemona in Piovega, frazione del comune di Gemona (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Gemona, società anonima cooperativa, con sede in Gemona (Udine);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona, società anonima cooperativa, con sede in Gemona (Udine), è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Piovega, frazione del comune di Gemona (Udine).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Apertura di una filiale del Banco di Napoli in Sorgono (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Sorgono (Nuoro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima acciaierie Roechling, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 622/15, emesso in via d'urgenza, dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che le Acciaierie Roechling, società anonima con sede in Milano, via Adige, 19-19 A (commercio acciai comuni e speciali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Le Acciaierie Roechling, società anonima con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Cermenati Elio Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2175) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Diego Serraino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2202) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Trasformazione in sindacato del sequestro del « Merlettificio fratelli Türk & C. », con sede in Pinerolo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con cui la società in accomandita semplice « Merlettificio - Pinerolo », con sede in Pinerolo, via Moirano n. 8, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nell'azienda sono prevalenti gli interessi di persone di nazionalità italiana e quindi è opportuno trasformare il sequestro in sindacato, e che la ragione sociale della medesima è stata modificata in « Merlettificio fratelli Türck & C. », società in accomandita semplice con sede in Pinerolo;

Visti l'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Il « Merlettificio fratelli Türck & C. », società in accomandita semplice con sede in Pinerolo, è sottoposto a sindacato e nominato sindacatore l'ing. Gallina Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2205) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 14 settembre 1940, con cui la S. A. « Fabbriche riunite Neon », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1940, con il quale la S. A. « Fabbriche riunite Neon », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto, che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 14 settembre 1940, con cui la S. A. « Fabbriche riunite Neon », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2208) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Trasformazione in sindacato del sequestro della società « Biancardi e Jordan », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945 con cui la Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la lettera 18 ottobre 1945, n. 1497/131, della Prefettura di Milano;

Ritenuto che nella suindicata società sono prevalenti gli interessi italiani e quindi è opportuno trasformare il sequestro in sindacato e che la medesima è stata trasformata in « Biancardi e Jordan », società a responsabilità limitata;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La « Biancardi e Jordan » società a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore il rag. Adolfo Dal Palù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1945.

Approvazione del quarto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato come appresso, il quarto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Arezzo: Arezzo (piano parziale limitatamente ai quartieri Colcitrone e Santo Spirito), Pieve Santo Stefano (capoluogo).

Provincia di Ascoli Piceno: San Benedetto del Tronto (piano parziale limitatamente al vecchio quartiere alto).

Provincia di Catanzaro: Catanzaro (capoluogo e frazione Marina di Catanzaro).

Provincia di Firenze: Empoli (capoluogo); Firenzuola (capoluogo); Pontassieve (capoluogo); San Godenzo (capoluogo).

Provincia di Forlì: Rimini.

Provincia di Frosinone: Sant'Apollinare.

Provincia di Livorno: Livorno (capoluogo).

Provincia di Lucca: Castelnuovo Garfagnana (capoluogo); Viareggio (piano parziale limitatamente alla zona a cavallo della ferrovia Pisa-Spezia intorno alla vecchia stazione).

Provincia di Parma: Fidenza (capoluogo); Fornovo.

Provincia di Pesaro: Pesaro (piano esteso a tutti gli altri quartieri nel capoluogo oltre quelli di Pantano e Soria già inclusi nel 3° elenco approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 138 del 17 novembre 1945).

Provincia di Perugia: Foligno; Passignano sul Trasimeno (capoluogo); Perugia (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte San Giovanni); Spoleto (piano parziale limitatamente alla parte bassa del capoluogo, adiacente alla stazione).

Provincia di Ravenna: Alfonsine (capoluogo e frazione Longastrina); Bagnacavallo (piano parziale limitatamente alla frazione San Potito); Castel Bolognese (capoluogo); Cotignola (capoluogo); Faenza (capoluogo); Fusignano (capoluogo); Ravenna (piano parziale limitatamente ai rioni adiacenti alla stazione ferroviaria ed alla zona Calcinelli); Solarolo (capoluogo).

Provincia di Terni: Orvieto (piano parziale limitatamente alla frazione Scalo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1945

Il Ministro: Romita

(2238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1945 - N. 259

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,30
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	100,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,775
Id. 5 % 1936	99,625
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito cauzionale della ditta Testa di Milano

Il Ministero del tesoro — Provveditorato generale dello Stato — denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 326, di L. 11.000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano il 20 luglio 1943 alla ditta Testa di A. Cuneo e Manzini, via Morone n. 6, Milano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 4 dicembre 1945

(2226) p. *Il provveditore generale dello Stato*: RICCI

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i decreti Ministeriali 1° e 30 aprile 1943, con i quali vennero indetti concorsi a cattedre universitarie;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1943, con il quale vennero revocati i decreti Ministeriali sopra citati;

Ritenuta l'opportunità di riaprire alcuni dei concorsi banditi con i decreti Ministeriali sopra citati;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:

1) Diritto internazionale nell'Università di Urbino;
2) Diritto ecclesiastico nell'Università di Camerino;
3) Storia del diritto italiano nell'Università di Urbino;
4) Diritto costituzionale nell'Università di Camerino.

Facoltà di economia e commercio:

1) Lingue e letteratura russa nel Regio istituto superiore di Venezia.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) Letteratura greca nella Regia università di Catania.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) Patologia speciale medica e metodologia clinica nella Regia università di Cagliari;
2) Medicina legale e delle assicurazioni nella Regia università di Bari;
3) Anatomia umana normale nella Regia università di Ferrara;
4) Fisiologia umana nella Regia università di Sassari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) nella Regia università di Genova;
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno nella Regia università di Cagliari.

Facoltà di ingegneria:

1) Fisica tecnica nella Regia università di Pisa.

Facoltà di agraria:

1) Patologia vegetale nella Regia università di Palermo.

Scuola di ostetricia di Catanzaro:

1) Professore direttore.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 12 entro il 30 giugno 1946 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;
7) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;
8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
9) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;
10) elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5; deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'Autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1946, gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie. Gli interessati devono, tuttavia, tener pronte, possibilmente, altre copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 30 giugno 1946, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

(2228)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.